



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 23.6.2021, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 719/2021 di R.G., promossa da:

COMUNE DI CANDIA LOMELLINA (C.F.: 83000530184), in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Casale Monferrato, Via Lanza, 28, presso lo studio dell'Avv. Enrico Dagna, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti,

- attore -

contro

C.L.I.R. CONSORZIO LOMELLINO INCENERIMENTO RIFIUTI S.P.A. (C.F.: 83001860184), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Pavia, Via Don Ubicini, 8, presso lo studio dell'Avv. Flavio Crea, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Sara Scinaldi in forza di procura in atti,

- convenuto -

CONCLUSIONI

Per l'attore:

«Ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa. Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via preliminare preso atto che in data 09.06.2021 l'Assemblea dei Soci CLIR spa ha deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione della società nominando tre liquidatori nelle persone dei Dottori Commercialisti Stefano Seclì, Ciro D'Aies e Massimo Mustarelli poiché a seguito dell'iscrizione della nomina degli stessi nel registro delle imprese la rappresentanza della società





passerà in capo ai liquidatori si ritiene utile attendere la decisione dei liquidatori circa la prosecuzione o meno del giudizio stesso e a tal fine il Comune concludente preliminarmente chiede che il Giudice, previo assenso di controparte, ritenuti sussistenti giustificati motivi dipendenti dalla deliberazione assembleare sopra indicata, voglia ai sensi dell'art. 296 cpc sospendere per un periodo non superiore a tre mesi il processo fissando nel contempo l'udienza di prosecuzione in attesa della decisione degli organi della liquidazione, in via preliminare e nel merito accertato che il recesso produce immediatamente i suoi effetti e che CLIR spa non ha, quindi, impugnato nelle forme e sedi competenti il recesso esercitato dal Comune di Candia Lomellina, respingere le eccezioni pregiudiziali di difetto di giurisdizione e di incompetenza per materia del Tribunale di Pavia proposte da CLIR spa, dichiarare competente il Tribunale di Pavia sia per materia che per territorio e ciò in ragione del fatto che il giudizio ha ad oggetto la mera verifica della ritualità di tutte le modalità formali e temporali riguardanti la procedura di offerta reale del Titolo nominativo n. 5 a CLIR spa ai sensi degli artt. 1210 c.c. e segg. ed la conseguente dichiarazione dell'estinzione dell'obbligazione con effetto liberatorio in favore del Comune di Candia Lomellina, respingere nel merito la domanda principale svolta da CLIR spa avendo il Comune di Candia Lomellina esercitato il diritto di recesso nei termini e modalità di cui all'art. 2437 bis c.c. e ciò a seguito dell'approvazione dello Statuto del CLIR spa avvenuto nell'Assemblea Straordinaria del 20.12.2018, in via istruttoria (...). Con il favore del compenso del procuratore nonché delle spese non imponibili».

Per il convenuto:

«Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale e pregiudiziale nel rito accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'applicabilità al caso di specie della clausola compromissoria ex art. 40 dello Statuto del 2017 e/o ex art. 41 dello Statuto del 2018 e, conseguentemente, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale di Pavia. In via subordinata e preliminare nel rito accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'incompetenza per materia del Tribunale di Pavia in favore del Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa. In via principale nel merito nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenersi competente a decidere nel merito il presente contenzioso, C.L.I.R. S.p.a., sulla base delle argomentazioni in fatto e in diritto svolte in atti, chiede che venga: - accertata e dichiarata l'illegittimità del recesso esercitato dal Comune di Candia Lomellina, in quanto non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dalla legge; - accertata e dichiarata, conseguentemente, la legittimità del rifiuto opposto





da C.L.I.R. S.p.a. alla ricezione del deposito del Titolo nominativo n. 5, in quanto non giustificato da alcun valido atto presupposto; - accertata e dichiarata l'infondatezza e/o l'invalidità della procedura di offerta reale posta in essere dal Comune di Candia Lomellina; conseguentemente, rigettata ogni domanda svolta dal Comune di Candia Lomellina. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, come da nota spese che si allega. In via istruttoria (omissis)».

PRECEDENTI DI FATTO E PROCESSUALI

1. - Con atto di citazione del 2.2.2021, ritualmente notificato, il Comune di Candia Lomellina ha convenuto in giudizio la Società "C.L.I.R. Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti S.p.A." (nel prosieguo *breviter* "C.L.I.R.") per vedere ivi accertato e dichiarato l'avvenuto compimento degli adempimenti di cui all'art. 2437 bis c.c. per ciò che concerne, in particolare, l'avvenuto deposito presso la sede sociale delle proprie azioni a seguito di recesso dalla Società stessa.

In particolare, premesso di essere stato socio di C.L.I.R., ha rilevato a fondamento della domanda:

- di avere, con lettera raccomandata in data 18.1.2019, comunicato il recesso ex art. 2437 c.c., a fronte delle modificazioni allo Statuto Sociale deliberate dall'assemblea straordinaria di C.L.I.R. in data 20.12.2018;
- che, ex art. 2437 bis comma 2° c.c., a seguito di ciò si rendeva necessario il deposito presso la sede di C.L.I.R. del Titolo Nominativo rappresentativo di n. 4081 azioni ordinarie;
- che, ai fini di cui sopra, presentava in data 20.12.2019 tramite l'Ufficio U.N.E.P. offerta reale, la quale veniva rifiutata da C.L.I.R., nella persona della sua Presidente, con la motivazione che non aveva il diritto di recedere, non ricorrendo i casi di cui all'art. 2437 c.c., e, quindi, che la citata comunicazione del 18.1.2019 doveva ritenersi improduttiva di effetti;
- che, non condividendo il predetto assunto, si determinava a notificare in data 30.1.2020 atto di intimazione ex art. 1212 c.c. ed a depositare presso notaio il citato Titolo Nominativo, il quale, peraltro, non veniva mai ritirato dalla C.L.I.R.





Si costituiva la convenuta sollevando in via pregiudiziale eccezione di compromesso ex art. 41 dello Statuto della società, ai sensi del quale "*tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un collegio composto da n. 3 (tre) arbitri nominati dalla Camera di Commercio di Pavia, entro trenta giorni dalla relativa richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Gli arbitri eleggono al loro interno un Presidente del collegio. Il collegio procede in via rituale, in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, con obbligo di deposito del lodo presso la Camera di Commercio di Pavia, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero*".

In via "subordinata e preliminare nel rito" eccepiva che la controversia avrebbe comunque dovuto essere deferita al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa.

Nel merito rilevava, in estrema sintesi, che all'assemblea straordinaria del 20.12.2018 non era stata adottata alcuna deliberazione che potesse fondare il diritto al recesso ex art. 2437 c.c.

In esito alla prima udienza di comparizione il G.I., ritenendo che i rilievi pregiudiziali di cui sopra fossero idonei a definire la causa, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.6.2021, alla quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. - Non rileva ai fini di causa il fatto che l'assemblea di C.L.I.R. abbia deliberato, nelle more del giudizio, lo scioglimento e messa in liquidazione con nomina di tre liquidatori.

Premettendo che il rilascio della procura alle liti è atto della società e non dell'organo che l'ha materialmente rilasciata (sicché le modificazioni "medio tempore" intervenute sull'identità dei legali rappresentanti non incidono sull'efficacia della procura stessa), si deve respingere l'istanza, formulata in sede di





precisazione delle conclusioni da parte dell'attore, di sospensione del processo ex art. 296 c.p.c.

Tale istanza, per espressa previsione di legge, deve infatti essere presentata da "tutte le parti", e, pertanto, in difetto di adesione della convenuta, mai manifestata, deve essere dichiarata inammissibile.

3. - L'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, ha modificato quelle rassegnate in atto introduttivo; la convenuta sostiene che, così facendo, esso avrebbe "... *formulato domande del tutto diverse*" e che, pertanto, le originarie dovrebbero intendersi rinunziate.

L'attore, dal canto suo, nega di avere rinunciato ad alcuna delle domande formulate in atto introduttivo ed, a fronte delle eccezioni pregiudiziali di difetto di competenza, afferma testualmente che queste sono "... *inammissibili ed inconferenti proprio perché il giudizio impone semplicemente la verifica della correttezza del procedimento di offerta del titolo, non ad esempio la liquidazione del valore della quota. Non è, infatti, questa né la sede né la procedura ove può essere dibattuta la domanda di merito circa l'illegittimità del recesso*".

Nelle conclusioni dell'attore è invero presente una certa confusione e contraddittorietà, e ciò vale tanto per quelle rassegnate in atto introduttivo quanto per quelle precisate all'udienza del 23.6.2021 e riportate in epigrafe.

La causa, alla luce di quanto esposto dal Comune di Candia Lomellina, potrebbe avere due alternativi oggetti:

- a) il mero accertamento dell'avvenuto svolgimento degli adempimenti formali in funzione dell'esercizio del diritto di recesso ed, in particolare, dell'avvenuto deposito delle azioni ex art. art. 2437 bis comma 2° c.c.;
- b) l'accertamento della legittimità del recesso effettuato ex art. 2437 c.c. e, dunque, l'efficacia dello stesso avuto riguardo agli adempimenti previsti in funzione del suo esercizio.

Premettendo che il recesso produce effetti solo se, a prescindere dalla correttezza dei suddetti adempimenti formali, il socio sia effettivamente titolare del relativo diritto e, su tale premessa, ipotizzando quindi che l'attore abbia inteso





presentare la domanda di cui al punto a) (impregiudicata quindi la valutazione sulla titolarità del diritto di recesso), risulterebbero poco comprensibili le domande, formulate in atto di citazione (e, secondo l'attore stesso, mai rinunciate), dirette ad ottenere la declaratoria di "liberazione coattiva dall'obbligazione per cui è causa" e del fatto che il rifiuto di C.L.I.R. a ricevere il titolo sia "illegittimo ed immotivato": infatti, entrambe dette domande presuppongono, per logica, l'accertamento dell'effettiva esistenza dell'obbligazione stessa e, dunque, la titolarità, a monte, del legittimo esercizio del relativo diritto.

In ogni caso, se questa fosse l'interpretazione da dare alla domanda, essa dovrebbe essere dichiarata inammissibile ex art. 100 c.p.c., per carenza di interesse ad agire (e con condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., risultando esso comunque soccombente in rito).

Infatti, l'interesse ad agire in mero accertamento postula l'esistenza di una situazione di incertezza giuridica oggettiva ed attuale, suscettibile di essere eliminata tramite azione giudiziale (così, *ex multis*, Cass. civ., sez. I, sent. n. 4819 del 24.4.1993). Nella specie, ciò che è controverso è unicamente il diritto di recedere dalla società, mentre la legittimità o meno del rifiuto della convenuta di ricevere in deposito le azioni è correlato unicamente a tale contestazione; non, in ipotesi, all'omesso od inadeguato svolgimento degli adempimenti formali in funzione dell'esercizio del recesso o della liberazione dalla relativa obbligazione ex art. 1206 e ss. c.c.

Fermo quanto sopra, alla luce del tenore letterale delle conclusioni e dovendosi comunque privilegiare un'interpretazione che presupponga l'interesse dell'attore alla richiesta declaratoria, si ritiene che la domanda debba essere interpretata come funzionale ad ottenere l'accertamento, quantomeno implicito, del legittimo esercizio del diritto di recesso anche per quanto riguarda la titolarità della relativa posizione soggettiva.

4. - Ed, allora, deve essere accolta l'eccezione di incompetenza in virtù della clausola compromissoria contenuta all'art. 41 dello Statuto sociale.





Dal tenore letterale della relativa clausola appare infatti indubbio che la volontà delle parti fosse quella di sottoporre ad arbitrato rituale le controversie tra la società ed i soci riguardanti il diritto di recesso e, dunque, anche quella diretta ad accertare l'efficacia del recesso operato dall'odierno attore Comune di Candia Lomellina in forza della comunicazione del 18.1.2019.

In considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l'eccezione di compromesso rituale ha carattere processuale ed integra una questione di competenza (cfr. Cass. civ., sez. VI, sent. n. 22748 del 6.11.2015 n. 22748; conf. Cass. S.U., ord. n. 24153 del 25.10.2013).

L'art. 819 ter c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, prevede che debba avere natura di sentenza il provvedimento con il quale il giudice affermi o neghi la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato.

Le suddetta statuizione assorbe l'ulteriore eccezione pregiudiziale di incompetenza che rimanda a quella del Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa.

5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale ed avuto riguardo al valore parametrico previsto per le cause di valore indeterminabile. Per quest'ultima si reputa equa una liquidazione inferiore al valore parametrico medio a fronte delle peculiari ragioni della decisione.

P.Q.M.

il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,

- I. dichiara la propria incompetenza in virtù della menzionata clausola compromissoria per arbitrato rituale;
- II. condanna l'attore Comune di Candia Lomellina alla rifusione in favore della convenuta C.L.I.R. S.p.A. delle spese di lite, che liquida in € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la





fase decisionale, e così, complessivamente, € 4.567,00 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Pavia il 13 settembre 2021.

Il Giudice

Dott. Luciano Arcudi

Arbitrato in Italia

